**Dichiarazione comune**

**relativa al programma d'azione da elaborare per la fase di verifica della convergenza nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda la Spagna**

Il programma d'azione da elaborare nel settore degli ortofrutticoli a norma dell'articolo 134 dell'atto di adesione, per realizzare gli obiettivi generali durante la fase di verifica della convergenza, viene elaborato in stretta collaborazione con la Commissione ed adottato al più tardi un mese prima della data dell'adesione; questo programma d'azione viene pubblicato nella parte C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

**Dichiarazione comune**

**relativa all'incidenza degli aiuti nazionali, transitoriamente mantenuti dal Regno di Spagna, negli scambi con gli altri stati membri**

Se il Regno di Spagna è autorizzato, in applicazione dell'articolo 80 dell'atto di adesione, a mantenere transitoriamente e in maniera degressiva un aiuto nazionale, le modalità specifiche allo scopo di garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo saranno stabilite soltanto se la concessione di questo aiuto nazionale ha la conseguenza di modificare effettivamente le condizioni di concorrenza sul mercato spagnolo tra i prodotti indigeni e i prodotti importati dagli altri stati membri.

---

**Dichiarazione comune**

**relativa all'applicazione in Spagna delle misure sociostrutturali comunitarie nel settore vitivinicolo nonché le disposizioni per determinare l'origine dei vini spagnoli e seguire i movimenti commerciali**

I. MISURE STRUTTURALI NEL SETTORE VITIVINICOLO

Per l'applicazione in Spagna delle misure strutturali nel settore vitivinicolo saranno seguiti i seguenti orientamenti:

a) Le misure sociostrutturali che si applicheranno in Spagna dal momento dell'adesione sono le misure generali previste dai regolamenti (CEE) n. 777/85 e (CEE) n. 458/80.

b) Il regime del regolamento (CEE) n. 777/85 sarà applicato in Spagna secondo le modalità seguenti:

— tenuto conto delle caratteristiche del suolo dei vigneti spagnoli e dell'attuale ripartizione, in Spagna, tra le superfici atte a produrre vino da tavola e per conseguire la massima efficacia della misura di abbandono definitivo, le superfici classificate nella categoria 1 in Spagna sono considerate direttamente incluse nell'applicazione del sistema di abbandono;

— i premi di abbandono definitivo in Spagna saranno adattati, rispetto ai premi applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale, per tenere conto delle condizioni specifiche in questo settore in Spagna, però senza che questo pregiudichi gli sforzi per incoraggiare l'abbandono definitivo ai fini del risanamento del

mercato. Il livello del premio applicabile in Spagna non può tuttavia essere superiore al livello comunitario.

Il costo attualmente previsto all'articolo 10 del regolamento in questione dovrà essere adattato in conseguenza.

c) Il regolamento (CEE) n. 458/80, che prevede il versamento di aiuti alle ristrutturazioni realizzate nell'ambito di un progetto collettivo, sarà applicato in Spagna alle stesse condizioni di quelle previste per gli stati membri attuali.

Il costo attualmente previsto all'articolo 9 del regolamento in questione dovrà essere adattato in conseguenza.

II. DISPOSIZIONI PER DETERMINARE L'ORIGINE DEI VINI SPAGNOLI E SEGUIRNE I MOVIMENTI COMMERCIALI

Per l'applicazione dell'articolo 125 dell'atto di adesione, concernente le disposizioni che permettono di determinare l'origine dei vini rossi da tavola spagnoli e di seguirne i movimenti commerciali negli scambi intracomunitari, il controllo sarà effettuato mediante il documento di accompagnamento istituito dal regolamento (CEE) n. 1153/75.

III

Le varie modalità specifiche, da determinare in base agli orientamenti sopra delineati, saranno stabilite durante il periodo interinale.

---

**Dichiarazione comune**

**relativa al futuro regime degli scambi con Andorra**

Entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dell'atto di adesione, verrà messo a punto un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, destinato a sostituire i regimi nazionali attualmente in vigore i quali, tuttavia, continueranno ad esser applicati fino all'entrata in vigore del regime di cui sopra.

---

**Dichiarazione comune**

**relativa all'accesso al mercato petrolifero portoghese**

Le autorità portoghesi possono subordinare l'accesso delle imprese degli stati membri al mercato petrolifero portoghese alla condizione che esse soddisfino criteri oggettivi e non discriminatori aventi lo scopo di salvaguardare il legittimo interesse dello stato portoghese alla sicurezza dell'approvvigionamento nazionale in prodotti petroliferi. Questi criteri, che non possono esorbitare dalla misura necessaria per raggiungere lo scopo indicato, riguardano:

— il possesso, da parte delle imprese, di adeguati mezzi finanziari e tecnici (per esempio di immagazzinamento),

— l'elaborazione e il rispetto di piani triennali che prevedano la copertura della maggior parte degli approvvigionamenti delle imprese mediante contratti a medio termine che potranno essere conclusi indistintamente con raffinerie portoghesi o raffinerie di altri stati membri.

---